



Parco Nazionale dell'Asinara  
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

ACCORDO SINDACALE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA STIPULATO FRA LE SEGRETERIE PROVINCIALI DELLE CONFEDERAZIONI SINDACALI CGIL, CISL E UIL, COMPARTO MINISTERI ED ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, ED IL DIRETTORE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA, A SEGUITO DEL PRE-ACCORDO STIPULATO IN DATA 2 OTTOBRE 2008.

In data 9 marzo 2009, alle ore 16.00, presso la sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara, si sono incontrate le Segreterie Provinciali delle Confederazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil, comparto Ministeri ed Enti Pubblici Non Economici, ai fini della stipula del presente accordo sindacale di contrattazione decentrata, integrativa, dei dipendenti dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara.

Premesso che con indirizzo unanime adottato dal Consiglio direttivo nella riunione del 27 maggio 2008, veniva dato mandato al Direttore di costituire il fondo per il salario accessorio in attuazione del disposto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per i dipendenti di Enti pubblici non economici 2002 - 2005.

Sono presenti all'incontro:

Per l'Amministrazione: il Dr Carlo Forteleoni, direttore dell'Ente Parco;

Per la CGIL: Alberta Ruzzu;

Per la CISL: Gianfranca Solinas;

Per la UIL: Franco Satta.

Le parti danno atto che la presente trattativa decentrata, integrativa, viene condotta in attuazione del disposto dell'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per i dipendenti di Enti pubblici non economici 2002 - 2005.

Il presente accordo viene stipulato con l'obiettivo di migliorare le funzionalità del servizio, nonché l'efficienza e efficacia dell'azione istituzionale dell'Ente Parco, nonché la migliore relazione funzionale con la comunità locale ed in senso generale con tutto il mondo dell'utenza, ivi comprendendo gli Enti locali in generale e quelli dell'Area vasta, in particolare, le Istituzioni, l'Università, le Associazioni, il mondo della Scuola.

Le parti danno atto che, per il conseguimento dei predetti obiettivi è di fondamentale importanza conseguire la migliore organizzazione del lavoro delle pur molto modeste risorse umane presenti considerando che la sede di lavoro disciplinata dal D.P.R. 3 ottobre 2002 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara, il quale, all'art. 2 comma 3, prevede:

*"3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco dell'Asinara individua, all'interno del territorio del parco, la sede legale, nonché la sede dei propri uffici amministrativi nell'abitato del comune di Porto Torres per motivi di funzionalità operativa, entro sessanta giorni dal suo insediamento."*

Le parti danno atto del fatto che il presente accordo è stato sottoposto alla verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Parco.



Parco Nazionale dell'Asinara  
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

Particolare attenzione viene riservata al contenuto delle specificazioni riferite all'illustrazione degli istituti ed accordi che costituiscono il presente "Contratto decentrato, integrativo, dei dipendenti dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara.

Gli argomenti oggetto del presente accordo sono i seguenti:

1. L'orario di lavoro;
2. L'orario di servizio e la sua ripartizione, compresa la pausa pranzo, nonché condizioni generali delle prestazioni di lavoro;
3. L'orario di ingresso flessibile;
4. Obbligo della compresenza per il personale operante prevalentemente nella sede amministrativa dell'Ente Parco;
5. I buoni pasto;
6. La reperibilità;
7. Lo svolgimento delle attività istituzionali mediante servizi in rotazione fra il personale
8. Le prestazioni di orario straordinario;
9. I riposi compensativi;
10. La produttività generale
11. I progetti obiettivo;
12. Il riconoscimento degli incarichi di responsabilità: la posizione organizzativa;
13. Il rischio;
14. Il disagio.
15. Lo sviluppo economico e di carriera

Tutto ciò premesso, le parti intervenienti al presente accordo, come identificate in epigrafe, concordano e stipulano quanto appresso.

1. L'orario di lavoro;

L'orario di lavoro resta stabilito in 36 ore settimanali, ripartite, in linea di principio in 5 giorni.

2. L'orario di servizio e la sua ripartizione, compresa la pausa pranzo, nonché condizioni generali delle prestazioni di lavoro;

La ripartizione dell'orario viene in linea di massima indicata, secondo la seguente articolazione:

Lunedì: ore 9,0 – 14,0 – ore 15,0 – 18,0  
Martedì: ore 9,0 – 14,0 – ore 15,0 – 18,0  
Mercoledì: ore 9,0 – 14,0 – ore 15,0 – 18,0  
Giovedì: ore 9,0 – 14,0 – ore 15,0 – 17,0  
Venerdì: ore 9,0 – 14,0

Le parti concordano che la pausa pranzo avrà una durata non inferiore a minuti 30 (trenta).

3. L'orario di ingresso flessibile;

Tenuto conto del fatto che il personale è frequentemente impegnato a prestare la propria opera sull'Isola dell'Asinara, con partenza alle prime ore del giorno,



l'ingresso al lavoro è flessibile. Viene stabilito in linea di principio dalle ore 7.00 del mattino fino alle ore 9,30.

4. Obbligo della copresenza per il personale operante prevalentemente nella sede amministrativa dell'Ente Parco;

Le parti concordano e confermano che il personale operante prevalentemente nella sede amministrativa dell'Ente Parco ha l'obbligo della copresenza durante almeno tre ore complessive giornaliere, che vengono concordemente stabilite nella fascia oraria fra le ore 9,30 e le 12,30.

5. I buoni pasto;

Le parti richiamano e confermano i principi di disciplina dell'istituto dei buoni pasto, che sono regolati come segue:

Ha diritto al "buono pasto" il lavoratore che, nell'arco di una giornata lavorativa effettua una prestazione di lavoro superiore alle sei ore giornaliere;

L'Ente Parco provvederà all'acquisto dei buoni pasto avvalendosi del servizio CONSIP o dei servizi più vantaggiosi eventualmente presenti sul mercato.

L'inizio della applicabilità dell'istituto del "buono pasto", decorre dal momento in cui il personale è transitato al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sulla base della verifica delle presenze e dell'orario di lavoro come risultanti dal sistema elettronico di controllo delle prestazioni giornaliere di lavoro.

Per la definizione dell'importo per il buono pasto ci si riferisce al regime in vigore localmente per il personale degli Enti Pubblici non economici, quali INPS = € 10,00.

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

6. La reperibilità;

Le parti concordano di richiamare il contenuto integrale dell'art. 19 del CCNL, stipulato il 14 febbraio 2001.

Il servizio di pronta reperibilità può essere istituito dagli enti, durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, per assicurare essenziali e indifferibili prestazioni riferite a servizi di emergenza, aree di pronto intervento, protezione civile e simili. La relativa disciplina è definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente e tiene conto anche delle esigenze di rotazione tra più soggetti volontari.

La durata massima di un periodo di reperibilità è di 12 ore.

In caso di chiamata in servizio durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.

Ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte e, entro tale limite, per non più di due domeniche nell'arco di un mese.

Il periodo di reperibilità di 12 ore è remunerato con un compenso giornaliero pari a € 12,91, da ripartire in numero di ore 12.

Quando la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto ad un giorno

*[Handwritten signature at the bottom right]*



di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario; sono fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per prestazioni notturne, festive o notturne-festive.

Il servizio di reperibilità può essere attribuito esclusivamente al personale tecnico.

7. Lo svolgimento delle attività istituzionali mediante servizi in rotazione fra il personale

Le parti danno atto che l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente Parco determina la necessità di organizzare i servizi sull'Isola dell'Asinara in maniera di assicurare la più efficace presenza del personale dell'Ente Parco, sia presso la sede di Porto Torres che sul territorio del Parco, al fine di garantire sia la migliore relazione con il pubblico e con la comunità, in generale, sia una efficace assistenza alle attività di fruizione del Parco Nazionale, sia le migliori opportunità di controllo su quanto si svolge sull'Isola, ai fini di prevenire il verificarsi di inconvenienti e difficoltà, nell'ambito dei servizi di fruizione medesimi.

A tali esigenze di servizio si provvederà con servizi a rotazione fra il personale a tempo indeterminato.

Le attività afferenti al soddisfacimento di tali esigenze di servizio verranno valutate nell'ambito degli specifici "progetti obiettivo", di cui al punto 12) che segue.

8. Le prestazioni di orario straordinario;

Le parti prendono atto della assoluta straordinarietà delle condizioni di lavoro come si verificano nell'attività dell'Ente Parco, ma ritengono che, al momento attuale e trattandosi della stipula del primo Contratto Integrativo Decentrato, sia necessario approfondire il contesto ed i termini dell'operatività, nella duplicità delle sedi di lavoro.

Il monte ore delle prestazioni di orario straordinario e la relativa disciplina di riferimento, restano pertanto fissate come nel CCNL di categoria.

9. I riposi compensativi;

Per quanto riguarda i riposi compensativi si rinvia alle disposizioni contenute nel CCNL.

10. La produttività generale

Le parti danno atto che la produttività generale è un ambito contrattuale che rimane disciplinato, all'interno delle politiche di incentivazione della produttività, come definite nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, vigente nell'epoca considerata, per il personale del comparto in argomento.

Le parti danno atto altresì che gli strumenti di incentivazione attualmente previsti



nelle norme sopra richiamate si riferiscono sostanzialmente a:

- a) la produttività collettiva individuale
- b) progetti obiettivo.

#### 11. I progetti obiettivo:

Le parti concordano che si farà ricorso alla realizzazione di progetti obiettivo, in armonia con gli obiettivi che il consiglio direttivo stabilirà al Direttore, per l'attività di ogni annualità.

Di speciale interesse, nella attuale situazione strutturale ed operativa, la funzionalità continua dei principali Centri visitatori presenti nelle diverse regioni dell'Isola, del Centro culturale costituito dalla CASA DEL PARCO, nel borgo di Cala Reale, possibilmente con la realizzazione diretta e/o indiretta, di diversi appuntamenti annuali, oltre al garantire la presenza e l'assistenza del personale durante le giornate prefestive e festive del periodo estivo, da razionalizzare, in armonia con gli indirizzi adottati in materia dal Consiglio direttivo.

Uno degli obiettivi fondamentali dell'attività istituzionale dell'Ente Parco, come già stabilita negli indirizzi assunti dal Consiglio direttivo dell'Ente, è quello di favorire la più intensa relazione fra il Parco, le Comunità locali e tutta l'utenza potenziale in generale.

Da questa esigenza deriva la necessità che venga realizzato un servizio analogo a quello di un "numero verde" e che tale funzione di informazione e raccordo venga assolta, in turni giornalieri, da ciascuno dei dipendenti a tempo indeterminato, al quale l'amministrazione fornirà un unico specifico apparecchio telefonico portatile, riferimento per tutta l'utenza potenziale del Parco.

I progetti obiettivo vengono redatti dagli Uffici ed approvati con determinazione del Direttore, a seguito della concertazione con la delegazione trattante.

Le parti danno atto che per il conseguimento delle finalità contenute nei progetti obiettivo, i dipendenti potranno superare le ore di lavoro previste nel nastro orario come stabilito nel presente accordo.

Le parti danno atto che i progetti obiettivo, per l'anno 2008, riguarderanno i seguenti argomenti:

- a) Eventi e manifestazioni culturali e di Educazione ambientale - Anno 2008
- b) Laboratorio della Conoscenza;
- c) Sentiero per non vedenti e persone diversamente abili in generale
- d) Progettazione dei ricoveri per gli asini albini;
- e) Archivio storico del Carcere dell'Asinara, con la collaborazione dell'Archivio di Stato.

*Le parti danno atto che anche le attività necessarie alla predisposizione di progetti da candidare al finanziamento dell'Unione europea, ancorchè non remunerate con riferimento a risorse afferenti il fondo del "salario accessorio", vengono considerate*



*rientranti nella sfera dei "progetti obiettivo" e pertanto da svilupparsi secondo i criteri tipici dei progetti obiettivo. All'atto del reintegro delle somme da parte dell'Unione Europea, le risorse trasferite verranno ripartite all'interno del personale che ha partecipato all'attuazione dei progetti medesimi, previa valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi da parte del personale impegnato nel progetto.*

12. Il riconoscimento degli incarichi di responsabilità: la posizione organizzativa;  
Per la disciplina del presente titolo si fa riferimento a quanto contenuto agli artt. 16 e 17 del CCNL "**Enti pubblici non economici 2006-2009**", nell'osservanza dei quali vengono concordemente stabilite le seguenti norme principali:

1. Nell'ambito dell'area "C", l'Ente Parco, sulla base del proprio ordinamento, della pianta organica in vigore in relazione alle esigenze di servizio, può conferire ai dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, che comportano l'attribuzione di una specifica indennità di posizione organizzativa e/o di "specifiche responsabilità". Gli incarichi di cui al punto precedente possono riguardare ambiti di competenze che richiedono l'esercizio di funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
2. Le attività di cui al punto 1 che precede sono le seguenti:
  - attività con contenuti di alta professionalità o richiedenti specializzazioni correlate al possesso di titoli universitari e/o di adeguati titoli connessi all'esercizio delle relative funzioni;
  - attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
3. I valori minimi e massimi dell'indennità di cui al comma 1 sono ricompresi tra un minimo di Euro 1.032,91 ed un massimo di Euro 2.582,28 annui lordi per 13 mensilità in relazione alle risorse disponibili nei fondi di cui all'art. 36;
4. Conferimento e revoca degli incarichi:
  - Gli incarichi sono conferiti dal Direttore dell'Ente Parco con atto scritto e motivato, tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche dei programmi da realizzare;
  - Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato, prima della scadenza, a seguito di inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento; intervenuti mutamenti organizzativi; accertamento di risultati negativi; violazione di obblighi che diano luogo a sanzioni disciplinari ad esclusione di quelli previsti all'art. 16, comma 4 del CCNL del 9 ottobre 2003 (codice disciplinare) ovvero i dipendenti interessati, in conseguenza di procedimento penale, da misure cautelari di sospensione dal servizio, per la durata della sospensione, a meno che il procedimento medesimo non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.



Parco Nazionale dell'Asinara  
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

Le parti danno atto che i criteri generali di conferimento degli incarichi, la quantificazione degli emolumenti da corrispondere per l'assolvimento degli incarichi medesimi, nonché il metodo di valutazione ed i relativi criteri e procedure e di verifica della qualità degli incarichi attribuiti, sono di esclusiva competenza del Direttore dell'Ente Parco, sentite le Organizzazioni Sindacali, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per gli Enti Pubblici Non Economici.

Le parti danno altresì atto dell'importanza di definire gli accordi, di cui al punto che precede, con la migliore tempestività in maniera che l'applicazione delle norme di cui al presente punto 12 dell'Accordo odierno, possa avvenire con decorrenza 1° gennaio 2009;

13. Il rischio;

Le parti danno atto che l'indennità di rischio verrà applicata a tutti i casi di prestazioni di lavoro nelle quali il personale interessato sia esposto a condizioni di rischio oggettivo, quali la guida delle imbarcazioni o degli automezzi di servizio di proprietà dell'Ente Parco.

Il riconoscimento delle condizioni di esposizione a rischio, per le giornate nelle quali tale particolare condizione ricorra, darà luogo alla corresponsione di una indennità giornaliera, da computarsi sulla base dell'importo mensile pari a € 100,00.

14. Il disagio;

Le parti danno atto che l'operatività sull'Isola dell'Asinara è caratterizzato dal sussistere di obiettive condizioni di disagio, legate alla obbligatorietà del viaggio attraverso il mare, in tutte le condizioni meteo-marine, alla durata del viaggio di trasferimento marittimo sulla linea pubblica, in generale alla durata del viaggio di trasferimento fino alla sede di servizio, alla carenza di servizi presenti sull'Isola, alla durata molto elevata della permanenza in servizio.

Il riconoscimento delle condizioni di disagio, per le giornate di servizio prestate sull'Isola dell'Asinara, darà luogo alla corresponsione di una indennità giornaliera, da computarsi sulla base dell'importo mensile pari a € 100,00.

15. Lo sviluppo economico e di carriera

Le parti danno atto che lo sviluppo economico e di carriera restano disciplinati dai Contratti Collettivi Nazionali.

Le parti danno atto che per quanto riguarda la quantificazione e la ripartizione del fondo per il trattamento accessorio, si fa riferimento a quanto contenuto negli allegati "A" e "B", uniti al presente accordo.

Le parti danno atto che la presente disciplina dei diversi istituti contrattuali rimarrà in vigore fino alla firma del prossimo accordo integrativo.

Le parti danno atto che per quanto non previsto nel presente Contratto Integrativo Decentrato, si rimanda alle disposizioni contenute nei CCNL di Comparto, nel tempo vigenti.



Parco Nazionale dell'Asinara  
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

---

Fatto, letto e sottoscritto, l'accordo composto di n. 8 pagine.  
Per l'Ente Parco Nazionale: il Dr Carlo Forteleoni, Direttore;

Per la CGIL: Alberta Ruzzu;

Per la CISL: Gianfranco Solinas;

Per la UIL: Franco Satta.